

STATUTO

**FARANDOLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORDENONE PN VIA
ROGGIUZZOLE 6/A

Numero REA: PN - 102545

Codice fiscale: 01761790938

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

Esente da bollo art. 19 Tab. All. "B" Imposta di Bollo sub. "A"

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

Allegato "A" all'atto rep. n. 66666/30014

STATUTO

FARANDOLA

Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, una società cooperativa denominata **"FARANDOLA Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S."**.

2. La società ha sede nel Comune di Pordenone (PN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

3. Per quanto non previsto dal Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, alla Cooperativa si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, se compatibili.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del Codice Civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere, senza indugio, convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

4. Con delibera dell'Organo Amministrativo, la sede sociale potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso comune e potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

5. Per i rapporti con la società, il domicilio di ciascuno dei soci è quello risultante dal Libro Soci, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di quei soci che desiderino ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne facciano espressa richiesta scritta, da conservare tra gli atti della società.

Art. 2 (Durata)

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare, salvo il diritto di recesso per i soci che non avranno consentito alla deliberazione.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi socio sanitari ed educativi di cui alla Legge 381/1991 art. 1 comma 1 lett. a) e successive norme modificative.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgi-

mento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

2. Al fine di conseguire e mantenere la qualificazione di "società cooperativa a mutualità prevalente", di cui all'art. 2514 C.C., la società:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

3. Gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la condizione di prevalenza attraverso i parametri di cui all'art. 2513 C.C.

4. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria destinati a persone, adulti e minori, in stato di bisogno.

In particolare e solo a titolo indicativo la Cooperativa persegue il proprio scopo sociale attraverso l'organizzazione, la gestione, la promozione e lo svolgimento di:

a) iniziative educative che favoriscano la socializzazione e l'inserimento dei minori;

b) servizi educativi e sociali a favore di persone che versano in condizione di marginalità o svantaggio;

c) corsi individuali e collettivi di promozione della cultura e della pratica musicale e di formazione e aggiornamento professionale, con particolare attenzione alle materie e discipline musicali ed in generale ad altri argomenti di interesse culturale, artistico ed umanistico;

d) ogni attività culturale e ricreativa, anche di natura para-scolastica, stabilendo legami e favorendo scambi con altre realtà educative e formative nazionali ed estere di qualsiasi ordine e grado;

e) attività di animazione e di riabilitazione;

f) organizzazione di laboratori musicali ed animazione artistica, danza e ballo, nonché

realizzazione di produzioni musicali, attività di animazione musicale e musico-terapia

rivolta ai portatori di handicap;

g) attività finalizzate allo sviluppo armonico dei minori attraverso il linguaggio musicale, rivolte alle strutture educative e sociali dell'infanzia ed alle famiglie;

h) gestione di scuole di musica per bambini;

i) la promozione e la gestione di qualunque altra attività connessa ed affine con le precedenti.

In via strumentale al raggiungimento delle finalità sociali la Cooperativa potrà:

- organizzare e gestire corsi didattici di musica, teatro, cinema ed ogni altra metodologia multimediale;

- favorire tutte quelle iniziative, quali convegni, conferenze, seminari, spettacoli, concerti, mostre ed esibizioni che permettano l'approfondimento e l'arricchimento delle materie di studio e delle innovazioni pedagogiche nonché la partecipazione delle famiglie degli studenti, degli utenti e dei soci alle attività formative e socio – culturali;

- realizzare e gestire laboratori di formazione ed aggiornamento su materie musicali a favore degli insegnanti;

- realizzare processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori delle necessarie competenze per svolgere il proprio ruolo sociale e professionale;

- la progettazione e la gestione di percorsi formativi;

2. Nello svolgimento della propria attività la Società potrà:

- collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi sia privati che pubblici, acquisire direttamente commesse sia da privati che da Enti pubblici, nonché partecipare a pubblici appalti e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3. Nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, con particolare riferimento ai D.Lgs. 385/93 e n. 58/98, modifiche ed integrazioni, in modo non prevalente ed allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà:

- compiere tutte le attività nonché gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili;

- concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- assumere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del Codice Civile;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile;

- costituire Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o per il Potenziamento Aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4. La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale: il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 26 luglio 2005 ed alle altre nor-

me in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalità ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della società, che avrà valore di proposta contrattuale.
In nessun caso potrà essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualità.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere reintegrato nel termine massimo da essa previsto, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

2. I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci anche le persone giuridiche che siano in grado di collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 14, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono, inoltre, essere soci elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

4. Non possono divenire soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano, in proprio, o attraverso la partecipazione in società, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

1. Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, la Cooperativa può istituire una categoria speciale di soci in cui vengano ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa, la cui posizione giuridica è così disciplinata:

a) - il numero degli ammessi non può superare un terzo del numero totale dei soci operatori;

b) - la durata dell'appartenenza alla categoria viene determinata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può essere superiore a cinque anni;

c) - il socio ha diritto di partecipazione e di intervento nelle assemblee, ma non può rappresentare altri soci e gli spetta il diritto di voto solo per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio;

d) - i voti complessivamente espressi dai soci appartenenti alla categoria non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea;

e) - il socio appartenente alla categoria non può essere eletto nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non gode dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile;

f) - al socio può essere erogato un ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa, esclusa in ogni caso l'attribuzione di esso attraverso l'aumento del capitale sociale;

g) - oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi: il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine, sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico;

h) - il socio può essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del termine di durata dell'ammissione nella categoria speciale, in presenza di una delle cause individuate nel prosieguo del presente statuto e nelle ipotesi di:

- inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- inosservanza del dovere di leale collaborazione con la compagine societaria;
- inopportunità del suo inserimento nell'impresa, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario;
- mancato adeguamento agli standard produttivi.

2. Se intende essere ammesso nella categoria dei soci operatori, almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di ammissione nella categoria speciale, il socio deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza, in capo ad esso, dei requisiti per l'attribuzione dei diritti spettanti ai soci operatori.

3. Qualora venga riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

4. Qualora l'Organo Amministrativo ritenga che i requisiti prescritti non sussistano, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione scritta all'interessato, unitamente alla delibera di diniego di ammissione: in tal caso, entro il termine di decadenza dei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, il socio appartenente alla categoria speciale può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera in occasione della sua prossima convocazione, ai sensi dell'art. 2528, quarto comma, del C.C..

Art. 7 (Procedura di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere quanto qui di seguito elencato:

se trattasi di persona fisica

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della partecipazione che intende sottoscrivere, non inferiore né superiore all'importo minimo e massimo determinati dalla legge;
- d) la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente quanto con-

tenuto nel presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto, applicabile anche alle eventuali contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione;

se trattasi di persone giuridiche, società, associazioni o altro ente

a) quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche,

b) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, e l'indicazione del luogo di esercizio dell'attività;

c) la deliberazione dell'organo che ha deciso la domanda,

d) la qualità o funzione rappresentativa della persona che sottoscrive la domanda.

2. Chi intende essere ammesso come socio-sovventore deve, altresì, indicare il termine minimo di durata del conferimento, prima del quale non potrà recedere.

3. L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione relativa all'ammissione deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione e, in caso di accoglimento, deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci.

4. In caso di rigetto della domanda, la relativa delibera deve essere motivata e comunicata per iscritto, con lettera raccomandata A. R., all'interessato.

Entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, chi ha proposto la domanda di ammissione può chiedere che, su di essa, si pronunci l'assemblea dei soci.

In tal caso, l'assemblea delibera o in una seduta appositamente convocata o in occasione della sua prossima successiva convocazione.

5. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte relative all'ammissione ed al diniego di ammissione.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

1. Fatto salvo il rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- dell'importo corrispondente al valore nominale delle quote sottoscritte;

- della eventuale tassa di ammissione per il rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato con delibera di assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza di quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa;

c) ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa, in conformità ai Regolamenti approvati;

d) a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in conformità alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;

e) a non svolgere, per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della cooperativa, direttamente o a mezzo di soggetti interposti, salvo espressa autorizzazione rilasciatagli dall'Organo Amministrativo.

2. Eccettuato quanto stabilito per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno i diritti di cui all'art. 2476 C.C.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, e nei seguenti ulteriori casi:

- a) qualora abbia perduto i requisiti costituenti il presupposto della sua ammissione;
- b) qualora non sia più in grado di cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento allo scopo mutualistico;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
- e) qualora, trattandosi di persone giuridiche, società, associazioni o altro ente, il socio si trovi in stato di liquidazione: in tal caso il liquidatore ha diritto di chiedere ed ottenere il rimborso delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate, nei limiti della loro effettiva liberazione.

2. Il recesso non può essere parziale.

Procedimento ed effetti

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, con lettera raccomandata A.R.

4. L'Organo Amministrativo deve esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della sua comunicazione, accertando la corrispondenza tra i motivi che hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1335 C.C.

Decorso il termine prescritto per l'esame della dichiarazione, senza che l'Organo Amministrativo si sia pronunciato, la domanda di recesso si intende accolta.

5. Se ritiene insussistenti i presupposti prescritti per il recesso, l'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dall'esame della richiesta, deve darne comunicazione, con lettera raccomandata A.R., al socio, il quale, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al suo ricevimento, può instaurare la procedura di arbitrato prevista nel presente statuto.

6. Il recesso produce effetto:

- a) - per quanto riguarda il rapporto sociale, dal momento della comunicazione della delibera di accoglimento della domanda;
- b) - per i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso sia stato comunicato almeno tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In questo secondo caso, l'Organo Amministrativo, su richiesta del recedente, può far decorrere l'effetto del recesso dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società e non abbia prodotto la richiesta di recesso;
- b) si renda inadempiente alle obbligazioni derivanti:
 - dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti,
 - dipendenti dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- c) non effettui il versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della propria partecipazione,
- d) violi i principi di correttezza e buona fede nei rapporti con la società, e, in particolare, nello svolgimento del rapporto mutualistico;
- e) si renda inadempiente ad obbligazioni di pagamento nei confronti della società, da qualsiasi titolo dipendenti;
- f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- h) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- i) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.
- j) eserciti attività in concorrenza, senza l'espressa autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo;
- k) non dia esecuzione alla decisione di una controversia di cui sia parte, deferita all'arbitrato.

Procedimento

2. La delibera di esclusione è di competenza dell'Organo Amministrativo e deve essere annotata nel Libro Soci.
3. Nelle ipotesi di cui ai superiori punti b), c), e) e k), prima di deliberare sull'esclusione, l'Organo Amministrativo deve accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi a quanto prescritto o per effettuare il pagamento della somma dovuta.
4. La delibera di esclusione, specificamente motivata, entro il perentorio termine dei 15 (quindici) giorni successivi alla sua adozione, a cura dell'Organo Amministrativo, deve essere integralmente comunicata al socio escluso, tramite lettera Raccomandata A.R., e produce effetto con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione.
- Entro il medesimo ultimo termine, il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto: in tal caso, gli effetti della delibera di esclusione sono sospesi fino all'esito della procedura.
5. Qualora il socio escluso si renda irreperibile, la delibera di esclusione potrà essergli formalmente notificata presso la Casa Comunale ove trovasi ubicato il suo domicilio per i rapporti con la società.
6. Lo scioglimento del rapporto sociale dipendente dall'esclusione determina anche la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

1. Salvo che sia prescritta una forma più rigorosa, tutte le comunicazioni tra soci e società in materia di recesso ed esclusione avvengono mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Tutte le controversie tra i soci e la Cooperativa, in merito alle delibere adottate dall'Organo Amministrativo su tali materie, sono sottoposte ad arbitrato, secondo la pro-

cedura prevista nel presente statuto.

Art. 13 (Liquidazione)

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso della propria partecipazione, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto.

Il rimborso non comprende l'eventuale sovrapprezzo versato.

2. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diviene operativo e non può essere superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento per la liquidazione.

Art. 14 (Morte del socio)

1. In caso di morte di un socio, i suoi eredi o legatari, qualora non proseguano nel rapporto sociale, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione del socio defunto, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto, nella misura e con le modalità previste per i casi di recesso ed esclusione.

2. Unitamente alla richiesta di liquidazione, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare un atto notorio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea documentazione, dalla quale risultino l'indicazione dei soggetti aventi diritto alla liquidazione ed il titolo del diritto.

La domanda di rimborso deve essere inoltrata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

In mancanza o ritardo nella presentazione di tale domanda, la corrispondente somma sarà devoluta al Fondo di Riserva Legale.

3. Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto: il subentro potrà avvenire solo previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che accerti la sussistenza dei requisiti, con le modalità e la procedura previste per l'ammissione di nuovi soci.

In caso di pluralità di eredi o legatari, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, essi devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno di essi e la Società consenta la divisione della quota relitta dal socio defunto.

In difetto di nomina si applica quanto disposto nell'art. 2347 del Codice Civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso responsabilità dei soci cessati)

1. Oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, se predeterminata, perdono anche il diritto al rimborso della partecipazione i soci che vengano esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), d) ed f).

2. Qualora risulti che il socio, receduto, escluso o defunto, sia debitore di somme di denaro nei confronti della società, si farà luogo a compensazione tra i due debiti, per le quantità corrispondenti, ai sensi degli art. 1241 e seguenti del Codice Civile.

3. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

1. Ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali successive modifiche o integrazioni, come Soci Sovventori possono essere ammesse nella compagine sociale sia persone fisiche che persone giuridiche, o altri enti, che investano capitali nell'attività d'impresa svolta dalla cooperativa, per la costituzione o l'incremento dei Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale.

2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

L'ammissione di ogni socio sovventore è deliberata dall'Organo Amministrativo e deve essere trascritta in un'apposita sezione del "Libro Soci".

3. I rapporti con i soci sovventori sono disciplinati da un apposito "Regolamento", conforme alla normativa vigente, che deve essere preventivamente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con il quorum deliberativo previsto per l'assemblea straordinaria.

Conferimenti ed azioni dei soci sovventori

4. I conferimenti effettuati dai soci sovventori costituiscono i Fondi destinati allo Sviluppo Tecnologico o alla Ristrutturazione o al Potenziamento Aziendale, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero) ciascuna.

Deliberazione di emissione delle azioni

5. La competenza ad effettuare l'emissione delle azioni spetta all'assemblea ordinaria, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale e motivata esclusione o limitazione del diritto di opzione nella sottoscrizione dei soci cooperatori;
- c) il termine minimo di durata del conferimento, prima del quale il socio sovventore non può recedere;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore alla percentuale massima consentita dalla legge per il mantenimento dei requisiti di mutualità in capo alla cooperativa.

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

6. Salvo che sia diversamente disposto dalla delibera assembleare in occasione della emissione dei titoli, il trasferimento, a titolo oneroso, delle azioni dei soci sovventori è subordinato al gradimento dell'Organo Amministrativo, che si dovrà pronunciare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della volontà di alienare, recante l'indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni di pagamento e delle generalità del terzo potenziale acquirente.

7. In caso di diniego, l'Organo Amministrativo dovrà indicare, entro il medesimo termine, il nominativo di un altro acquirente alle medesime condizioni.

In mancanza di tempestiva comunicazione, o di mancata indicazione del nominativo di un altro acquirente, il gradimento si intende concesso ed il trasferimento può essere liberamente effettuato.

Diritti dei soci sovventori

8. L'esercizio del diritto di voto spetta al socio sovventore che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

I voti dei soci sovventori, compresi quelli di coloro che rivestano, contemporaneamente, anche la posizione di soci cooperatori:

- sono attribuiti in relazione all'ammontare del conferimento singolarmente effettuato;
 - non possono essere superiori a cinque per ciascun socio e, per l'intera categoria, ad un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci: qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
9. I soci sovventori-persone fisiche, o i rappresentanti dei soci sovventori-persone giuridiche, possono essere nominati amministratori della società, purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori.
10. Fatta salva l'eventuale attribuzione di ulteriori privilegi patrimoniali:
- in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto solo dopo quello dei soci cooperatori;
 - in caso di liquidazione della società, i soci sovventori hanno un diritto di prelazione, rispetto ai soci cooperatori, nel rimborso dei conferimenti effettuati.

Recesso

11. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito ed accettato in sede di ammissione.

In caso di recesso, il socio sovventore ha diritto al rimborso delle azioni di cui è titolare, al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di legge.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE - STRUMENTI FINANZIARI
E BILANCIO

Art. 17 (Elementi costitutivi)

1. Ai sensi dell'art. 2518 C.C., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
2. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
 - a) dal capitale sociale, variabile, formato con:
 - i conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai soci rientranti nella categoria speciale, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).
 - i conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il Potenziamento Aziendale;
 - b) dalla riserva legale, formata con gli utili non distribuiti o altrimenti accantonati, con le somme relative alle quote eventualmente non rimborsate a soci receduti o esclusi o ad eredi e legatari di soci defunti e con tutti gli altri proventi a qualunque titolo pervenuti alla società;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva o fondo costituito dall'Organo Amministrativo e/o previsto per legge.
3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 18 (Vincoli sulle partecipazioni e loro alienazione)

1. Senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la partecipazione del socio, o parte di essa, non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta con effetto verso la Società.
2. Il trasferimento, anche parziale, della quota può avvenire solo a favore di soggetti che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto per partecipare alla cooperativa.

II socio che intende trasferire deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata A.R., fornendo le indicazioni relative alla sussistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione in capo al potenziale acquirente.

La delibera dell'Organo Amministrativo, che concede o nega l'autorizzazione, deve essere assunta e comunicata al socio con lettera raccomandata A.R., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del socio.

Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di effettuare il trasferimento e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente, a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire socio.

La delibera di diniego deve essere motivata e contro di essa il socio può instaurare la procedura di Arbitrato prevista nel presente statuto, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Strumenti Finanziari)

1. Ai sensi dell'art. 2483 C.C., con deliberazione assembleare, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 C.C., la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 111-octies delle Disp. Att. e Trans. del Codice Civile.

2. In tal caso, con apposito regolamento approvato dall'assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 C.C.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni previste nel presente statuto.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale decorre dall'1 (uno) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo deve redigere il progetto di bilancio, che deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro il termine ordinario massimo dalla chiusura dell'esercizio previsto dal codice civile, prorogabile nei limiti e alle condizioni previste dagli art. 2478 bis e 2364 C.C., con l'obbligo, in questo caso, per l'Organo Amministrativo, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.

3. Oltre alle ulteriori indicazioni prescritte dalle norme di legge, nella Nota integrativa al bilancio o nella Relazione sulla Gestione, dovranno risultare:

- le indicazioni relative al rispetto della mutualità prevalente, di cui all'art. 2513 C.C.;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione e all'esclusione dei soci;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'art. 2545 del Codice Civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'art. 2545 sexies del Codice Civile.

Destinazione degli Utili

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti di gestione, seguendo i seguenti criteri e destinazioni:

a) la quota obbligatoria prevista dalla legge alla Riserva Legale, qualunque ne sia l'ammontare, ed al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla Legge n.59/92;

b) una quota facoltativa:

- a titolo di ristorno, anche mediante attribuzione di nuove partecipazioni, nel rispetto dei limiti di legge e di quanto prescritto nel presente statuto;
- all'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legislazione vigente, per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie previste;
- ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per il mantenimento del requisito della mutualità prevalente;
- alla eventuale remunerazione degli strumenti finanziari, emessi a norma di legge e del presente statuto.

5. L'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione o all'incremento di un Fondo di Riserva Straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento della società ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

6. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare di destinare gli utili alla Riserva Legale.

Art. 21 (Ristorni)

1. Nella redazione del progetto del bilancio di esercizio, l'Organo Amministrativo può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, e nella ripartizione dei ristorni, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

2. L'attribuzione del ristorno ai singoli soci cooperatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio, secondo quanto previsto in apposito Regolamento da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi da parte dell'assemblea ordinaria, con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria, sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

3. I ristorni potranno essere attribuiti ai soci cooperatori attraverso una o più delle seguenti modalità:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale della partecipazione detenuta dal singolo socio;

4. Possono essere redatti Regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica: detti regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Decisioni dei soci)

1. Le decisioni dei soci vengono assunte in assemblea, con metodo collegiale.
2. L'assemblea viene convocata, sia in prima che in seconda convocazione, dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
In alternativa, l'assemblea può essere convocata utilizzando uno o più dei modi seguenti:
 - mediante avviso scritto consegnato a mano personalmente al socio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,
 - mediante avviso scritto comunicato al socio tramite telefax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, al numero del telefax ricevente o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal singolo socio.
3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno diverso da quello della prima.
4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano, anche per rappresentanza, i soci titolari dell'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori, e i Sindaci se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga o si sia opposto alla trattazione degli argomenti.
Allo scopo, perchè l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno due giorni, e che nessuno di essi si sia opposto, per iscritto, alla trattazione, entro il momento di costituzione dell'assemblea: di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti sottopongono alla loro approvazione.
2. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i termini prescritti dalla legge per l'approvazione del bilancio e:
 - a) approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili e sulla ripartizione dei ristorni;
 - b) procede alla scelta della struttura ed alla nomina dell'Organo Amministrativo, nonché, facoltativamente, del Presidente e di uno o più Vice-Presidenti, in caso di Consiglio d'Amministrazione;
 - c) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 - d) determina la misura dei compensi da corrispondere ad Amministratori, Sindaci e Revisore;
 - e) approva i regolamenti;
 - f) delibera sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
 - h) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazio-

ne dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- i) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- j) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

3. L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, solo su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 24 (Quorum) **Quorum costitutivo**

1. L'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Quorum deliberativo

2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le delibere relative alle nomine alle cariche sociali, le quali possono essere assunte anche a maggioranza relativa.

Art. 25 (Voto)

1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della partecipazione sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore, sia persona fisica che persona giuridica o altro ente, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

2. Per i soci sovventori e per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica quanto specificamente prescritto nel presente statuto.

3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno il diritto di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria.

La delega non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e per più di un'assemblea, non può essere attribuita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, ai dipendenti-non soci della società né delle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ciascun rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un altro socio.

4. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, che dovrà essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della società.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

5. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

Art. 26 (Modalità di votazione)

1. Per le votazioni si procede normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e astenuti.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione: in caso di sua assenza o impedimento, essa è presieduta dalla persona designata dai presenti, a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento di essa ed accertare i risultati delle votazioni.

2. Salvo il caso in cui sia presente un notaio, l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 28 (Organo Amministrativo)

1. Fatte salve le competenze gestionali riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto, la società può essere amministrata alternativamente:

a) da un Amministratore Unico, dotato di tutti i poteri di gestione e di rappresentanza generale della società;

b) da un Consiglio d'Amministrazione, composto da un massimo di cinque membri, nel numero concretamente determinato dall'assemblea prima dell'elezione.

2. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

3. L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto.

4. Il Consiglio d'Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed un Vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea.

5. La revoca degli amministratori, o di alcuno di essi, può essere deliberata in ogni tempo, senza necessità di motivazione, anche in assenza di giusta causa ed anche nel caso di nomina a tempo determinato.

In caso di revoca deliberata in assenza di giusta causa, nulla è dovuto all'amministratore revocato, a titolo di risarcimento del danno, poiché l'assunzione dell'incarico di amministrazione comporta l'accettazione della presente clausola e la conseguente rinuncia al diritto di richiedere il risarcimento del danno.

6. Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Art. 29 (Compiti)

1. Fatte salve le competenze riservate all'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto, l'Organo Amministrativo è investito del potere di gestione della Società.

2. Ad eccezione delle materie indicate dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 (centottanta) giorni, i delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-

mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

1. II Consiglio d'Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri o, se nominato, dall'Organo di Controllo.

2. II Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire ai soci una tempestiva informazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da recapitarsi almeno due giorni prima, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati preventivamente ed espressamente comunicati dai singoli amministratori e sindaci, che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

3. II Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti del Collegio Sindacale, se nominato.

4. Il Consiglio d'Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, salvo che nel caso in cui il Consiglio sia composto di due soli membri.

5. Le modalità di espressione del voto sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti: deve, in ogni caso, essere consentita l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari o che si astengono.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. II verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare e contenere:

- a) la data dell'adunanza;
 - b) l'identità dei partecipanti;
 - c) le modalità e il risultato delle votazioni;
 - d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
 - e) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
7. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-

zione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Art. 31 (Cessazione dalla carica e reintegrazione del Consiglio)

1. Qualora cessino dalla carica uno o più amministratori, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
2. Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori, dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale, se nominato, può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. In tale ultimo caso, in mancanza anche del Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo potrà essere convocata anche per iniziativa di un singolo socio.
3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo viene ricostituito.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni e, con delibera assembleare, possono essere loro attribuiti:
 - un emolumento annuo complessivo,
 - un'indennità di fine rapporto, da costituirsi tramite periodici accantonamenti o tramite sistemi assicurativi o previdenziali.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 33 (Rappresentanza)

1. La rappresentanza generale della cooperativa spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella delibera di nomina. Al Vice Presidente è attribuito il potere di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio".
2. Previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, possono essere nominati Direttori, Istitutori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

CONTROLLO LEGALE E CONTABILE

Art. 34 (Norme generali)

1. L'assemblea dei soci nomina un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale:
 - obbligatoriamente nei casi in cui sia prescritto dall'articolo 2477 del Codice Civile;
 - facoltativamente, qualora lo ritenga opportuno.
2. Quando la nomina non sia obbligatoria, in luogo del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale può essere nominato un Revisore, tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro.
3. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile non possono essere nominati Sindaco o Revisore, e, se nominati, decadono dall'ufficio.
4. I Sindaci o il Revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data di ap-

provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il Sindaco Unico sia stato sostituito, il Collegio ricostituito o il Revisore nuovamente nominato.

5. I Sindaci ed il Revisore sono rieleggibili.

6. La retribuzione annuale dei Sindaci e del Revisore è determinata nella delibera di nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

7. Al Sindaco Unico, al Collegio Sindacale ed al Revisore si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, salvo che per quanto specificamente disciplinato nel presente statuto.

8. In mancanza di una delibera assembleare che la attribuisca ad un Revisore o ad una Società di Revisione avente i requisiti di legge, la Revisione Legale dei Conti della società è attribuita al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico.

Art. 35 (Requisiti del Sindaco Unico e disciplina del Collegio Sindacale)

1. Il Sindaco Unico deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

2. Il Collegio Sindacale è sempre costituito da tre membri effettivi e due supplenti ed è disciplinato dalle seguenti norme:

a) - almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori istituito presso il Ministero di Giustizia;

b) - i restanti componenti, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero di Giustizia;

c) - il Presidente è nominato dai soci, nella delibera di nomina;

d) - in caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano, fino alla decisione di integrazione;

e) - il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.;

f) - in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica fino alla delibera di assemblea di integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni: i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica;

g) - il Collegio Sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima: l'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito attraverso qualsiasi sistema di comunicazione che ne consenta la prova dell'avvenuta ricezione;

h) - in assenza delle suddette formalità, il collegio è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi componenti effettivi.

3. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, ove gli aventi diritto potranno intervenire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 36 (Gestione delle controversie)

La gestione delle controversie, di cui agli articoli seguenti, potrà essere disciplinata secondo:

- a) la clausola compromissoria;
- b) la mediazione.

Nei casi in cui entrambe le parti siano favorevoli si darà precedenza alla "mediazione".

Art. 37 (Clausola compromissoria)

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla cognizione di arbitri irrituali, nominati come in appresso, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che:

- a) insorgano tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) vertano sulla validità delle delibere assunte da un organo della società, comprese quelle di esclusione di un socio;
- c) siano promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco e Liquidatore deve contenere l'espressa accettazione della presente clausola compromissoria.

L'applicazione della presente clausola compromissoria si estende a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

1. Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto dell'istanza di nomina presentata per l'arbitrato e si applicano i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

2. La domanda di arbitrato è depositata presso il Registro delle Imprese, è accessibile ai soci e deve essere comunicata alla società.

L'istanza di nomina deve essere effettuata con lettera raccomandata A.R., spedita entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla data del deposito della domanda presso il Registro delle Imprese.

3. La competenza per la nomina spetta alla Camera Arbitrale promossa dalla Concooperative.

In difetto di designazione, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la competenza per la nomina spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa, su istanza della parte più diligente.

4. Gli Arbitri:

a) sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore pari o inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta-mila virgola zero);
- tre, per le controversie di valore superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta-mila virgola zero);
- nei casi di controversie con valore indeterminabile il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

b) sono scelti tra gli esperti di diritto e del settore;

5. Nello svolgimento dell'arbitrato può essere omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

6. La decisione è assunta secondo diritto.

Fatte salve le eccezioni previste dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003, le parti in lite possono concordemente autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile.

7. La decisione deve essere assunta nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, nel caso di arbitro unico, o dall'ultima delle accettazioni, nel ca-

so di formazione di un Collegio.

Il termine per l'assunzione della decisione può essere prorogato per non più di una volta, e per non più di 180 (centottanta) giorni, quando debbono essere assunti mezzi di prova o in ogni altro caso in cui, a giudizio dell'arbitro o del Collegio, la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

La decisione deve contenere i criteri di ripartizione delle spese dell'arbitrato.

8. La mancata esecuzione della decisione della controversia costituisce causa di esclusione del socio.

10. Le spese per l'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 (Mediazione)

In alternativa alla "Clausola compromissoria" di cui al precedente art. 37 e segg., in via prevalente e solo nel caso in cui entrambe le parti siano disponibili, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisore legale in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. N. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Il suo scioglimento anticipato volontario è deliberato dall'Assemblea.
3. Il verificarsi di una causa di scioglimento deve essere accertato, senza indugio, dall'Organo Amministrativo, che deve procedere agli adempimenti di legge e, se del caso, deve convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi in materia di:
 - nomina del o dei liquidatori,
 - regole di funzionamento, in caso di pluralità di liquidatori,
 - criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,
 - poteri dei liquidatori, con particolare riferimento alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, o di singoli beni o diritti o blocchi di essi,
 - atti necessari per la conservazione del valore dell'azienda, compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa attraverso di essa o di suoi rami.
4. In assenza di delibera sulla nomina dei liquidatori o sulle modalità della liquidazione, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento costituiscono l'organo amministrativo, e le sue regole di funzionamento e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società: in tali casi si applica l'art. 2489 C.C.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio sociale)

In caso di scioglimento della Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2514 c.c., l'intero patrimonio sociale della cooperativa risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente ri-

valutato;

- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/92.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo può predisporre Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

2. I Regolamenti potranno disciplinare il funzionamento e le mansioni di eventuali Comitati Tecnici.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere osservati.

Art. 44 (Assistenza e Vigilanza)

Ai fini dell'assistenza e per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 27/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la cooperativa aderisce all'Unione Cooperative Friulane di Pordenone.

Art. 45 (Norma di chiusura)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in subordine le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Carone Francesco

F.to Gaspare Gerardi

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente Bollo